DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 1999

Art. 17

Piante ornamentali: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le autorita' responsabili per le prestazioni concernenti la qualita';

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Versione in vigore dal 2 febbraio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
Estremi	Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Capo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-526-1999/art-17-piante-ornamentali-criteri-di-delega

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it